

allegato 08 – certificato di destinazione urbanistica



COMUNE DI NUSCO

Provincia di Avellino



SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. n. 3749 del 20 MAG 2022

li, 20 MAG 2022



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art. 30, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

Vista la richiesta presentata dal geom. De Prisco Antonio, in qualità di CTU nominato nel Fallimento n. 10/2013 pendente presso il Tribunale di Avellino;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto l'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale;

CERTIFICA

- a) che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti la particella n. 264 del foglio di mappa 19 sono le seguenti:

ZONA A – Conservazione e risanamento e nuovo urbano

Per la zona di conservazione e risanamento valgono le norme del vigente Piano di Recupero del Centro Storico. La particella su indicata è configurabile come giardino e/o orto privato pertanto il P.d.R. vigente, al fine di conservare i valori paesistici e ambientali del Centro Storico, prescrive il divieto assoluto di costruire in queste aree, di modifica dell'assetto del suolo e di cambiamento delle specie arboree esistenti;

- b) che il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio di mappa 22 particelle n. 189, 193, 315, 328 e 767, risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

ZONA AGRICOLA - Sottozona "E3

- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05 mc/mq per l'abitazione
0,10 mc/mq per le pertinenze agricole;

Per le zone agricole valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- la Zona Agricola è suddivisa in tre sottozone con tre diversi indici edilizi abitativi, a seconda della destinazione colturale del terreno. La destinazione urbanistica su indicata è dedotta dalla Tav. 26 del vigente P.R.G. (Carta dell'uso agricolo) che individua il carattere prevalente delle colture. Ai sensi della L.R. 14/82, punto 1.8, alla richiesta del permesso di costruire deve essere allegata idonea certificazione attestante la destinazione colturale all'atto della richiesta medesima. Gli indici edilizi abitativi da applicare saranno, quindi, quelli desunti dalla suddetta certificazione.
- Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche

colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari.

- Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i seguenti limiti: - indice di copertura 0,05; - minima distanza dai confini mt. 20.
 - Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell' esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.
 - Per le necessità abitative dell' imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l' accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull' area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l' Ufficio Tecnico Comunale.
 - In ogni caso l' asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
 - Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l' accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.
 - Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
 - Nelle zone agricole il permesso di costruire per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
 - altezza massima consentita ml 6,50;
 - distacco dai fabbricati ml 10,00;
 - numero dei piani 2
 - distacco dai confini ml 5,00
 - nelle zone rurali devono essere rispettate le distanze dalle strade di cui al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495);
 - per le zone agricole valgono tutte le prescrizioni di cui alla Legge Regionale n° 14 del 20/03/82 e successive modifiche e integrazioni.
- c) che il terreno su indicato ricade nella zona C del Parco Regionale dei Monti Picentini istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1539 del 24/04/2003, pubblicata sul BURC n. 25 del 09/06/2003. Qualsiasi intervento a farsi su detta particella, quindi, deve essere conforme alle Norme Generali di Salvaguardia, allegate alla citata deliberazione;
- d) che il terreno riportato in catasto al foglio di mappa 22, particelle n. 189, 193, 315, 328 e 767, è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/23 n. 3267;
- e) che il terreno riportato in catasto al foglio di mappa 22 particella n. 767, per una porzione di circa mq. 1.225,00, ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) - codice sito IT8040003 - denominata Alta Valle del Fiume Ofanto;
- f) che per detto terreno non è stata emessa l'Ordinanza di sospensione di cui all'art. 30, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- g) che, ai fini dell'art.1-bis della legge n. 428 del 29.10.1993, le particelle in questione non sono state distrutte o danneggiate da incendi.

Si rilascia in carta resa legale.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Franco Marano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI URBANISTICA
arch. Plinio Vanni